HISTORIA ET IUS - ISSN 2279-7416 - DOI 10.32064/28.2025.21 - 1 December 2025

rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

Paolo Passaniti

Le scorciatoie del diritto internazionale. Il divorzio nell'Italia senza il divorzio*

The international law's shortcuts: divorce in the Italy without divorce

SOMMARIO: 1. Premessa. L'indissolubilità del matrimonio e il romanzo giuridico dell'escamotage - 2. Il quadro determinato dalla Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902 e i divorzi «in fraudem legis» - 3. Le agenzie ungheresi; 4. Valentino Mazzola e i divorzi romeni di Domenico Riccardo Peretti Griva - 5. La variante del Titano - 6. La vicenda Rossellini-Bergman - 7. Verso il divorzio: la libertà del coniuge estero - 8. Questione di nazionalità: divorzio e filiazione - 9. L'inevitabile tramonto delle scorciatoie.

ABSTRACT: This essay addresses the issue of divorce in Italy prior to the 1970 law, focusing specifically on the remedies offered by international law. Since the post-unification period, with the indissoluble civil marriage, issues of conflict between Italian law and that of the foreign spouse emerged. A wide range of cases emerged after the Second World War, with famous cases of Italians seeking to regain their single status and remarry through a divorce obtained in another country. The injustice of the Italian citizen's status, unable to remarry while the foreign spouse had already obtained a divorce in their own country and remarried, would become one of the underlying arguments in the political battle for the introduction of divorce. The indissolubility of marriage, in short, was a very rigid principle that could, however, be easily circumvented by a simple change of nationality.

KEYWORDS: Indissoluble Civil Marriage, Divorce, Foreign Spouse, Nationality.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

1. *Premessa. L'indissolubilità del matrimonio e il romanzo giuridico dell'*escamotage

Da sempre la cornice internazionale è alla base dei mutamenti nel diritto di famiglia e della condizione giuridica della donna. Ogni svolta epocale nel contesto italiano, realizzata o sfiorata, si ricollega a un vento globale, a partire dai progetti tra Otto e Novecento per l'introduzione del divorzio e per il suffragio femminile e dalla legge sulla condizione giuridica della donna del 1919.

Ma la valvola internazionale era anche alla base dell'individuazione di scorciatoie per aggirare la barriera, apparentemente invalicabile, dell'indissolubilità, l'unica alternativa al grande «surrogato»[1] del divorzio costituito dall'accertamento della nullità del matrimonio che per quanto *civile* rimaneva indissolubile. Oltre alle tematiche relative ai matrimoni tra persone di diversa nazionalità, con riferimento alla disciplina del divorzio[2], affiorava la casistica relativa a sentenze di annullamento ottenute all'estero da cittadini italiani onde riacquistare lo stato libero da far valere in Italia. Pratica elitaria che non poteva non interrogare la dottrina internazionalistica sull'aspetto della frode[3]. Il divorzio non esisteva in Italia come norma di legge, e dunque come soluzione praticabile, ma esisteva già come «problema»[4] non appena la vicenda umana travalicava i confini nazionali, finendo nella zona grigia in cui si assisteva all'equilibrio precario tra il rafforzamento della frontiera dell'indissolubilità, da un lato, e la ricerca del rimedio per aggirare quella frontiera, dall'altro.

[1] F. D'Alto, *Un caso di surrogato del divorzio nell'Italia postunitaria*, in «Iurisdictio», 1/2020, pp. 1 ss.

[2] «Il forestiero divorziato in estero Stato, in conformità alle leggi di questo, è ammesso a nuovo matrimonio in Italia, in virtù all'art. 102 del codice civile italiano», secondo App. Roma 22 novembre 1884, in «Il Foro Italiano», 1884, I, c. 179, con riferimento al divorzio in Germania concesso a un cittadino tedesco rispetto a un matrimonio civile celebrato in Italia con una cittadina italiana.

[3] Cfr. A. Maniaci, *L'evoluzione storica del divorzio in Italia dall'età delle codificazioni al 1970*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 2021, n. 17, p.72, che cita G. Ottolenghi, *La frode alla legge e la questione dei divorzi fra italiani naturalizzati all'estero*, Torino 1909; D. Anzilotti, *Ancora sulla questione dei cosiddetti divorzi in «fraudem legis»,* estratto dalla «Rivista di diritto internazionale», I, f. IV, estratto, Roma 1913.

[4] A. M. Galoppini, *Il problema storico del divorzio nella storia della legislazione italiana,* in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1970, pp. 532-567.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

L'isolamento anti-divorzista italiano costituiva l'argomento pratico nella battaglia per l'introduzione del divorzio[5]. Del resto, il quadro europeo[6] mutava proprio mentre entrava nel vivo il dibattito italiano con i primi progetti di legge[7].

In Germania la svolta fu determinata dalla legge 6 febbraio 1875, con l'introduzione della giurisdizione civile, il superamento dell'istituto della separazione e la previsione del divorzio concepito intorno alla colpa in relazione all'adulterio[8]. In Inghilterra il *Divorce and Matrimonial Causes Act* superò il complesso procedimento parlamentare fondato sulla separazione personale dichiarata dal tribunale ecclesiastico. La legge inglese del 1857 era imperniata sull'accertamento dell'adulterio, distinguendo la posizione del marito da quella della moglie[9].

Il codice italiano del 1865 non ammetteva il divorzio, muovendosi nel solco del matrimonio civile indissolubile, allineandosi alla posizione francese in quel momento, tra l'abrogazione delle norme napoleoniche sul divorzio con la *loi* Bonald dell'8 maggio 1816 e la loro reintroduzione con la *loi* Naquet del 27 luglio del 1884[10].

Si poneva subito la questione del quadro giuridico determinato dalla rottura irrimediabile dell'unione coniugale nel contrasto tra l'ordinamento italiano, caratterizzato dal principio del matrimonio civile indissolubile, e altri ordinamenti divorzisti.

La casistica introduceva trame esistenziali e legali paradossali in grado di ingenerare dubbi intorno alla tenuta dei principi. Un matrimonio celebrato a Londra nel 1854 secondo il rito previsto dal Concilio di Trento, tra un suddito del Regno delle due Sicilie e una cittadina inglese, poteva originare una duplice condizione dei coniugi: divorziati per la legge inglese, separati con addebito della

[5] Si veda il fondamentale contributo di C. Valsecchi, *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2004.

[6] Cfr. G. Brunelli, *Divorzio e nullità di matrimonio negli stati d'Europa*, Milano 1937.

[7] P. Passaniti, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società coniugale in Italia*, Milano 2011, pp. 277 ss.

[8] G. Brunelli, *Divorzio e nullità*, cit., p. 175.

[9] Sul quadro inglese si veda D. Freda, *In Parlamento come in tribunale: il divorzio per via parlamentare nell'Inghilterra del Settecento*, in «Historia et ius», 10/2016, paper 6.

[10] La legge francese all'art. 1 prevede: «la legge 8 maggio 1816 è abrogata. Le disposizioni del codice civile abrogate da cotesta legge tornano in vigore, tranne quelle relative al divorzio per mutuo consenso, e con le seguenti modificazioni recate agli articoli 230, 232, 234, 256, 261, 263, 295, 296, 298, 299, 306, 307 e 310 del codice civile».

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

colpa alla moglie per quella italiana[11]. Un nobile napoletano era così destinato a rimanere nella duplice condizione di separato italiano e divorziato inglese.

Le ragioni di ordine pubblico, collegate all'indissolubilità, non ammettevano deroghe, arrestandosi soltanto di fronte al dato oggettivo di una sentenza riguardante cittadini stranieri[12]. Infatti, attraverso il filtro del giudizio di delibazione, era pacifico lo stato libero dei cittadini stranieri in virtù di una sentenza di divorzio emessa nel paese di origine[13]. La moglie era considerata straniera anche quando all'origine era stata italiana e aveva perso la cittadinanza e acquistato quella del marito[14]. Tutto questo tradotto sul piano del matrimonio in Svizzera tra un'italiana e uno svizzero conduceva alla certezza preventiva per la moglie della possibilità di uno scioglimento del vincolo da far valere in Italia attraverso il giudizio di delibazione[15].

2. *Il quadro determinato dalla Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902 e i divorzi «in fraudem legis»*

Il quadro europeo e mondiale all'inizio del Novecento si evolveva nel senso del riconoscimento del divorzio. L'Italia, che dal 1901 era attraversata da una «fiammata» divorzista[16], non poteva non tener conto di quanto accadeva in Europa e nel mondo, almeno sotto il profilo del diritto internazionale.

[11] È la vicenda processuale narrata dall'avvocato Francesco Peluso, *Separazione e divorzio. Causa celebre decisa dal Tribunale civile di Napoli*, Napoli 1877, in merito alla causa di separazione che vedeva Giuseppe Pisanelli come difensore del Duca Luigi Caracciolo.

[12] Cfr. B. Ficcarelli, *Corte di cassazione e ordine pubblico internazionale: note sul mancato riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera*, nota a Cass., 17 marzo 1993 n. 3190, in «Il Foro Italiano», 1995, I, coll. 3552-3560.

[13] App. Venezia 28-6-1888, in «La Legge», 1888, p. 241.

[14] Art. 14 del Codice civile del 1865: «la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Norma poi sostituita dal terzo comma dell'art. 10 della legge 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana, con espresso riferimento allo scioglimento del matrimonio: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza».

[15] «Può darsi forza esecutiva nel Regno mediante giudizio di delibazione alle sentenze straniere che abbiano pronunciato il divorzio tra stranieri» (App. Venezia 28-6-1888, cit. p. 240), con riferimento allo scioglimento del matrimonio tra un cittadino svizzero e una cittadina italiana divenuta svizzera in virtù dello stesso matrimonio ex art. 14 c.c. del 1865.

[16] C. Valsecchi, *In difesa della famiglia?*, cit. pp. 489-594.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

Un momento importante di armonizzazione fu costituito dalla Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902[17], ratificata con la legge 7 settembre 1905 n. 523, sui *conflitti di legge e di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale*, anche per adesione di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria, Svezia e Svizzera, paesi tutti più o meno divorzisti. La Convenzione determina l'obbligo italiano ad eseguire sentenze di divorzio emesse nei paesi aderenti tra cittadini stranieri[18]. Tutto si gioca insomma intorno al cambio di nazionalità, nella lettura giuridica di coloro che vedono nella Convenzione uno spiraglio.

Nei primi anni di applicazione si assisteva allo scontro tra la voglia di rendere *dissolubile* il matrimonio da parte dei coniugi italiani che cambiavano la cittadinanza per ottenere il divorzio all'estero per poi rientrare in Italia muniti dell'agognata pronuncia, e il contrasto a queste pratiche, in nome dell'indissolubilità del vincolo, che rischiavano di far diventare la Convenzione una sorta di costosa e complicata alternativa alla legge sul divorzio mancante.

Per Dionisio Anzilotti[19], l'assillante questione dei divorzi in frode alla legge è «puramente e semplicemente il problema della frode nel cambiamento preordinato a conseguire il divorzio»[20]. L'inefficacia per la legge italiana attiene al cambio di cittadinanza «in generale» e non limitato «agli effetti del divorzio»[21]. La pronuncia italiana negativa riguarda cittadini rimasti italiani, non stranieri[22].

[17] D. Anzilotti, *Il Riconoscimento delle sentenze straniere di Divorzio in ordine alla seconda Convenzione dell'Aia 12 Giugno 1902,* Bologna 1908.

[18] Art. 7/1: «il divorzio e la separazione personale pronunciati da un tribunale competente a termini dell'art. 5 saranno riconosciuti dovunque, purché le clausole della presente convenzione sieno state osservate, e, nel caso che la sentenza sia stata pronunciata in contumacia, purché il convenuto sia stato citato in conformità delle disposizioni richieste dalla sua legge nazionale per il riconoscimento delle sentenze straniere».

[19] Su Anzilotti, si veda L. Passero, *Dionisio Anzilotti e la dottrina internazionalistica tra Otto e Novecento*, Milano 2010.

[20] D. Anzilotti, *Ancora sulla questione*, cit., p. 5. Un principio così declinato nel caso concreto: «se i coniugi Guicciardini-Moreno eran diventati ungheresi ed il loro rapporto dipendeva ormai dalla legge ungherese, com'è possibile che essi abbiano frodato, cioè violato la legge italiana, che di quel rapporto si disinteressava, anzi che espressamente lo sottoponeva alla legge ungherese? Chè se invece non divennero ungheresi, ma restarono italiani, l'inefficacia del divorzio pronunziato in Ungheria, rispetto all'Italia, è la conseguenza pura e semplice dell'applicabilità dell'art. 148 cod. civ. it., a cui i coniugi Guicciardini-Moreno sarebbero rimasti soggetti, perché noi non riconosciamo ad alcuna legge straniera la competenza a regolare i rapporti tra coniugi italiani».

[21] Ivi, p. 11.

[22] Sul punto si veda anche P. Esperson, *La seconda convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902 e le sentenze di divorzio fra coniugi già italiani*, in «Rivista di diritto civile», 1912, estratto, Milano 1914.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

Il consolidamento di questo principio non scoraggiava i viaggi in Ungheria con un credibile piano per il cambio di cittadinanza, senza tuttavia assolute certezze nel giudizio di conformità di tutta una serie di atti e fatti al parametro formale dei requisiti della perdita della cittadinanza italiana e l'acquisto di una estera[23].

Insomma, non era rilevante il motivo del cambio di nazionalità, che poteva anche essere costituito unicamente dalla possibilità di divorziare, ma l'effettività di quel cambio[24]. L'unico argine era costituito dall'art. 9 della legge 13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana in merito alle condizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana[25]: cosa erano due anni di attesa, nelle giuste condizioni fattuali, rispetto all'eternità terrena del matrimonio indissolubile? La fretta poteva essere una cattiva consigliera, visto che sull'intera operazione gravava il rischio dell'inefficacia del riacquisto della cittadinanza in virtù della facoltà di inibizione attribuita al Governo su parere conforme del Consiglio di Stato[26].

[23] Sulla mancanza dei presupposti per l'esecutorietà in Italia della sentenza di divorzio emanata da un Tribunale svizzero nei confronti di due coniugi italiani, residenti in Svizzera, considerati apolidi per aver rinunciato alla cittadinanza senza richiederne un'altra, cfr. M. Marinoni, *Nota alla sentenza straniera di divorzio tra apolidi: inesecutorietà nel regno*, estratto dalla «Rivista di diritto internazionale», Roma 1913, pp. 1 ss.

[24] Come del resto chiarito dal Consiglio di Stato nel parere richiesto dal Ministro dell'Interno: «esercita un diritto il cittadino italiano che acquista una cittadinanza straniera rinunziando alla propria, qualunque sieno i motivi che ve lo spingono, e quindi anche se lo scopo è quello di passare sotto l'impero di una legge che renda possibile il divorzio. […] Non così se il mutamento di cittadinanza non fu fatto allo scopo di divenire effettivamente straniero, ma soltanto per rimaner tale per breve ora e ritornare immediatamente italiano, una volta raggiunto l'unico fine a cui l'acquisto della cittadinanza straniera doveva servire, che era quello di eludere la legge italiana» (Consiglio di Stato, I e II sezione, 13 dicembre 1912, in «Rivista di diritto internazionale», VI, 1912, I, p. 585).

[25] Art. 9: «Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato; 2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi».

[26] Nel parere citato alla nota 24, il Consiglio di Stato espresse parere favorevole all'inibizione in relazione al caso tutto concentrato nel mese di settembre del 1910: l'acquisto della cittadinanza ungherese, la sentenza di divorzio in Ungheria e l'inizio della pratica per

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

3. *Le agenzie ungheresi*

Il consenso dei coniugi al divorzio agevolava ovviamente il superamento di molti ostacoli giuridici e orientava la scelta del paese estero in cui inoltrare la domanda. Una scelta inevitabilmente condizionata anche dal favore del paese estero a ospitare *i turisti* del divorzio, evidenziato da vari e propri servizi pensati per velocizzare i passaggi.

«Il Monitore dei Tribunali», tra le notizie varie nell'annata del 1912, forniva una sorta di *vademecum* per il divorzio in Ungheria, quasi pubblicizzando un'agenzia specializzata nel miracolo:

> gli italiani che vogliono divorziare troveranno d'ora innanzi una agenzia nella capitale ungherese, impiantata con uno studio sapiente delle situazioni coniugali più svariate e fornita di tutte le comodità, testimoni, legali, programmi ecc. Il mezzo più spiccio per il marito che voglia liberarsi di sua moglie, se non anche aiutare sua moglie a liberarsi di lui – non tutti gli uomini sono egoisti – è di farsi adottare da un cittadino ungherese, e di assumere, basta nominalmente, il domicilio dell'ospitale nazione: a tutto provvede l'agenzia, la quale si occupa di avviare *l'altra* pratica, che è la più importante per il cliente, ma che è anch'essa semplice e sicura. Ogni cosa si trova esposta con metodo e con chiarezza in un *vade mecum* tascabile, che costa appena una lira, e che si può dire completo. Manca soltanto la tariffa dei prezzi: ma si dice che questi non siano troppo alti, ben sapendosi come, anche nelle ferrovie, renda assai di più la terza classe ben organizzata, che non la prima quantunque carissima…[27].

Ma non sempre tutto filava per il verso giusto: complice il clima bellico o il sospetto delle autorità ungheresi per la strana moda dell'adozione di adulti italiani, o entrambe le cose. La rivista tornò sull'argomento due anni dopo, infatti, per invitare alla prudenza:

> un caso curioso ed educativo si è presentato in questi giorni: due coniugi italiani, istruiti da quel *vade mecum* pel divorzio, di cui demmo notizia a pag. 360 del 1912, si fecerono cittadini ungheresi ed avviarono, durante la loro necessaria permanenza in Ungheria, la procedura di divorzio. Ma questa, per quanto spiccia, esige pure un certo tempo e la rapidissima mobilitazione dell'esercito austro-ungarico sorprese il neo-cittadino ungherese e lo fece soldato prima che avesse tempo di riparare sul suolo natio[28].

riacquistare la cittadinanza italiana in stretta sequenza. Cfr. Consiglio di Stato, I e II sezione, cit., p. 588.

[27] «Monitore dei Tribunali», LIII (1912), *Notizie varie*, p. 360.

[28] «Monitore dei Tribunali», LV (1914), *Le sorprese del divorzio*, p. 760.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

Per quanto romanzesca può apparire questa notizia, pur sempre tratta da una rivista giuridica rivolta ai pratici, il fenomeno doveva avere una certa consistenza, tanto da stimolare un'importante apertura di un «riformista mascherato»[29] come Ludovico Mortara al divorzio:

> da un punto di vista del tutto giuridico è lecito osservare che ormai l'istituto è penetrato parzialmente nel nostro diritto positivo, così che il principio dell'indissolubilità sancito nel codice civile non è più intatto; il divorziare legalmente è divenuta per i cittadini italiani cosa difficile ma non impossibile; le difficoltà possono essere superate da coloro che si trovano in determinate condizioni favorevoli; le buone condizioni economiche sono d'ordinario di grande aiuto. Pertanto la possibilità di divorziare è diventata poco meno che un privilegio; e ciò sta in contrasto coi principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico[30].

Mortara sa che il divorzio può essere digerito dalla società italiana nel suo complesso soltanto partendo dal presupposto che già esiste un profilo divorzista che il legislatore deve non inventare ma doverosamente assecondare:

> ora è intuitivo che a coloro i quali hanno cessato di essere coniugi e hanno ricuperato lo stato libero, secondo la loro legge nazionale, in forza della sentenza di divorzio, non potrebbe mai dal magistrato italiano essere attribuito uno stato civile o famigliare diverso. Per conseguenza logica la sentenza estera di divorzio può e deve ottenere esecuzione in Italia, in quanto ciò si renda necessario per regolare rapporti che nel territorio del regno siano da definire in dipendenza dell'attuale stato civile e famigliare dei divorziati[31].

Con l'avventura dannunziana a Fiume, vi era un'ulteriore opzione[32]. Nello Stato di Fiume era stata confermata la legislazione ungherese e in particolare la legge sul matrimonio del 1894 che consentiva il divorzio anche per i cattolici[33]. I viaggi della speranza aumentarono infatti con la pratica dannunziana volta a «largheggiare nella concessione dei brevetti di cittadinanza»[34]. Il più celebre caso è quello di Guglielmo Marconi che, giunto una prima volta a Fiume come

[29] P. Passaniti, *Il riformismo mascherato. Ludovico Mortara e la legge sulla capacità giuridica della donna*, in S. Rolando (cur.), *Un ponte verso il futuro. Francesco Saverio Nitti e il centenario del governo italiano 1919-1920*, Napoli 2024, pp. 444 ss.

[30] Regia Corte di Cassazione di Roma, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 1912. Discorso pronunciato dal Procuratore generale Lodovico Mortara nell'assemblea generale del 4 gennaio 1912*, Roma 1912, p. 21. Sui rimedi all'indissolubilità si veda F. D'Alto, *Un caso di surrogato*, cit.

[31] *Regia Corte di cassazione di Roma, inaugurazione*, cit.

[32] Nello specifico, cfr. A. Maniaci, *L'evoluzione storica*, cit., pp. 70-72.

[33] A. Agrì, *Lo 'Stato di Fiume' e il suo diritto (1918-1924),* in «Historia et ius», 19/2021, paper 16.

[34] P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia. 1796-1975*, Bologna 1974, rist. 2002, p. 212.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

emissario del governo italiano per convincere Gabriele D'Annunzio a desistere dalla grande avventura, vi ritornò nel 1923 per chiedere e ottenere la sentenza di divorzio in data 12 febbraio 1924[35]. Dieci giorni prima del regio decreto legge 211 del 22 febbraio 1924 sull'annessione della città di Fiume al Regno d'Italia[36], con conseguente normalizzazione della materia matrimoniale, mediante l'estensione del codice civile proprio per arrestare la pratica dei divorzi fiumani[37].

Il fenomeno del turismo divorzista in Ungheria non cessò neanche nel periodo fascista, richiedendo tuttavia maggiore diligenza nell'acquisizione inattaccabile della nuova cittadinanza[38].

Nel dibattito alla Costituente intorno alla costituzionalizzazione dell'indissolubilità[39], quale oggettivo argomento risolutivo, non dunque laicista, poteva spendere un giurista laico? Senza entrare nell'ambito del significato del vincolo, occorreva riportare tutto sul piano dell'effettività del principio.

Calamandrei rievocava proprio il fenomeno del divorzio all'ungherese:

> ogni tanto infatti venivano in Italia certi avvocati ungheresi, preannunciandosi con circolari, con le quali avvertivano che il giorno tale sarebbero venuti in quella tale città, con il sistema che usano i rappresentanti di certe case commerciali, che vanno in giro in provincia ad applicare ai pazienti certi apparecchi ortopedici. Raccoglievano le domande dei coniugi sofferenti, trovavano in Ungheria il padre adottivo per uno dei due coniugi, facendo ottenere così la cittadinanza ungherese all'adottato; dopo di che era pronunciato il divorzio e quindi la delibazione in Italia. Ricordo una volta di avere assistito – sono cose che possono far ridere, ma anche in realtà fanno anche grande melanconia – ricordo una volta di avere assistito al fatto di due coniugi – il marito aveva settantadue anni e la moglie poco più di venti – che volevano fare il divorzio. Arrivato un avvocato dall'Ungheria, si rivolsero a lui e l'avvocato disse: "In questo caso è assai difficile trovare un padre adottivo che

[35] Come si apprende dalla sentenza della Sacra Rota Romana dell'11 aprile 1927 in «Monitore dei Tribunali», 1928, p. 674: la nullità del «matrimonio contratto con patto reciproco, considerato quale conditio sine qua non, e non revocato in modo valido, di chiedere il divorzio ove non abbia avuto esito felice». Dopo il divorzio fiumano, infatti, Marconi presentò istanza di nullità all'arcivescovo di Westminster, per poter risposarsi con rito cattolico. Il 27 ottobre 1926 venne pronunciata la sentenza di nullità impugnata davanti alla Sacra Rota dal difensore del vincolo di Westminster.

[36] A. Agrì, Lo *'Stato di Fiume'*, cit., p. 42.

[37] P. Ungari, *Storia del diritto* cit., p. 212 ss. Nei territori annessi, il divorzio rimaneva in vigore per gli acattolici in Venezia Giulia e nell'Euganea. Ivi, p. 212.

[38] A livello bibliografico una traccia è costituita da M. Feles, *La giurisprudenza della delibazione di sentenze di divorzio. Con raccolta delle relative sentenze della Corte di cassazione e delle varie corti di appello*, Torino 1937. Il testo dell'avvocato in Budapest è considerato «utile per gl'italiani che si recano in Ungheria per divorziare e che poi vogliono far delibare la sentenza di divorzio in Italia» («Giustizia Penale», 1937, III, p. 776).

[39] Sia consentito il rinvio a P. Passaniti, *Diritto di famiglia*, cit., pp. 503-540.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

> abbia, come vuol la legge, venti anni più del figlio adottato, che ne ha settantadue. (*Si ride*). Tornerò in Ungheria e vedrò se mi sarà possibile riuscire a trovarlo…". Dopo qualche giorno infatti, mandò dall'Ungheria un telegramma così concepito: "Trovato padre". *(Si ride*). Ma nel frattempo i coniugi si erano pentiti e non volevano più divorziare; allora questo povero avvocato mandava ogni tanto telegrammi pressanti che dicevano: "Affrettatevi. Non garantisco vita padre" (*Si ride*)[40].

La realtà farsesca, ma non troppo, delle agenzie ungheresi[41] dimostrava come il matrimonio non fosse indissolubile per tutti: il principio era già minato in partenza dalle condizioni sociali che rendevano possibile l'effetto sostanziale del divorzio, di un divorzio di lusso praticato da una minoranza agiata.

Il filone del turismo divorzista riprendeva quota nel secondo dopoguerra con una difficoltà in più rispetto al passato nel caso di matrimonio concordatario. In virtù dell'art. 34 del Concordato infatti «le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici».

Le norme concordatarie non scoraggiavano affatto i viaggi all'estero, rendendoli anzi ancor più necessari nel percorso di liberazione dal matrimonio. Del resto, quelle norme aumentavano l'indulgenza del giudice estero nel valutare le domande di annullamento. Si trattava di individuare la soluzione migliore sul piano legale in rapporto alla propria condizione personale, anche tenendo conto dei mutamenti politici in Europa nel secondo dopoguerra.

Il divorzio era una realtà intanto per coloro che davvero decidevano di cambiare paese – o di ritornare nel proprio paese dopo un matrimonio italiano – e poi ottenevano l'annullamento del matrimonio. Questo profilo, certo raro, comunque minava la credibilità dell'indissolubilità. Per coloro che ricorrevano davanti a un tribunale estero al solo fine di annullare il matrimonio, una volta ottenuto il giudicato si trattava di renderlo agibile in Italia, andando alla ricerca di qualche varco nel diritto internazionale privato per eludere il *controllo alla frontiera* costituito dal giudizio di delibazione. A livello fattuale l'annullamento precedeva il varco, ma sul piano progettuale le fasi si invertivano o almeno si sovrapponevano. La scelta del paese per chiedere l'annullamento era strettamente collegata ai margini di utilizzo in Italia della relativa sentenza.

[40] *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, II, Roma 1970, p. 967.

[41] Nel dopoguerra il fenomeno si articola in modo diverso ma non può dirsi superato. Cfr. E. Raineri, F. Jòzsef, *Divorzio degli italiani in Ungheria in relazione alle recenti leggi ungheresi in materia matrimoniale e con riguardo alle eventuali leggi sul divorzio nello Stato libero di Trieste*, Roma 1947.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

4. *Valentino Mazzola e i divorzi romeni di Domenico Riccardo Peretti Griva*

Prima ancora della ripresa del dibattito legislativo in tema di divorzio, gli anni Cinquanta sono caratterizzati dalla giurisprudenza del giudice torinese Domenico Riccardo Peretti-Griva[42] che – alla maniera di Mortara ma in modo molto più esplicito anche a livello giurisprudenziale – vede nel riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio il modo per preparare il superamento dell'indissolubilità prima o poi. Il giudice torinese non nasconde il suo pensiero riguardo all'introduzione del divorzio, pubblicando nel 1956 un volume che segna l'inizio del dibattito culturale, con un'appendice documentaria cui ha attinto a lungo la stampa nazionale per illustrare i precedenti legislativi[43].

Con il coraggio che aveva ampiamente dimostrato nel periodo fascista trascorso da non allineato[44] e con l'indipendenza di giudizio sempre manifestata, il giudice torinese inaugura un vero e proprio filone giurisprudenziale interrotto soltanto con il blocco politico determinato dal *Decreto anti Peretti-Griva*: la modifica legislativa che introduce il ricorso in Cassazione del P.M. anche nel merito avverso il riconoscimento in Italia dei divorzi emanati all'estero[45]. La modifica dell'art. 72 c.p.c. è frutto di un aspro confronto parlamentare che verte proprio

[42] Su Peretti Griva, si veda F. Campobello, *Domenico Riccardo Peretti Griva: un magistrato indipendente sotto il Fascismo*, in *Una spina dorsale. Domenico Riccardo Peretti Griva: magistrato, antifascista, fotografo,* a cura di F. Campobello, Torino 2017, pp. 41-54. A livello biografico, P. Borgna, G. Galante Garrone, *Domenico Riccardo Peretti Griva* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 82 (2015); G. Cottino, *Domenico Riccardo Peretti Griva*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, diretto da I. Birocchi, E. Cortesi, A. Mattone, N. N. Miletti, II, Bologna 2013, pp. 1537-1538.

[43] D. R. Peretti Griva, *La famiglia e il divorzio*, Bari 1956. Nell'introduzione afferma che «il principio dell'indissolubilità, se deve essere accettato quale norma generale, non può essere reso così astratto ed assoluto da negare qualsiasi possibilità di deroga, sì da considerare il vincolo coniugale addirittura staccato dall'ambiente umano, nel quale esso viene assunto e si svolge, e da dannare due coniugi alle pene dell'infermo in terra, pur che sia salvo un irragionevolmente inderogabile precetto» (ivi, p. 6)

[44] Non solo il rifiuto dell'iscrizione al partito e a indossare la camicia nera nelle cerimonie, ma anche la condanna di gerarchi fascisti, accusati dell'aggressione di un avvocato antifascista, difesi anche da Roberto Farinacci in un giudizio davanti al Tribunale di Piacenza nel 1931. Cfr. G. Cottino, *Domenico Riccardo Peretti Griva*, cit., p. 1538.

[45] L'articolo unico della legge 534 del 1950 stabilisce, sostituendo il contenuto dell'art. 792 c.p.c., che «il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione».

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

sul deliberato tentativo di chiudere la via di uscita dal regime dell'indissolubilità del matrimonio individuata da Peretti Griva. L'art. 72 c.p.c finisce in prima pagina[46] proprio perché a livello politico intorno a quella modifica riprende il discorso ad apparente bassa intensità sul divorzio.

Quelle che verranno definite «sentenze romene» si fondavano sull'applicazione della Convenzione italo-romena del 17 agosto 1880, ratificata con r. d. 24 marzo 1881 n. 137, confermata nel 1947 per un quinquennio[47]. Fuori dall'ambito del diritto ipotecario, la Convenzione prevedeva la forza di cosa giudicata delle sentenze emesse da un tribunale di uno dei due Stati, escludendo ogni valutazione da parte del giudice interno dell'altro paese. Questo schema perché mai non avrebbe dovuto trovare applicazione per l'annullamento del matrimonio?

Secondo questa tesi, la tesi della Corte di Appello di Torino, la Convenzione consentiva l'*automatismo* del riconoscimento della sentenza di divorzio attraverso la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria romena all'ufficiale di stato civile italiano, senza quindi passare dal filtro del giudizio di delibazione[48].

[46] *I poteri del P.M. nelle cause matrimoniali*, in «Il Corriere della Sera» dell'11 maggio 1950, p. 1.

[47] L'art. 11 della Convenzione stabilisce: «Les arrêts (sententiae) en matière civile et commerciale prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contractants et dûment légaliés auront, daus le territoire de l'autre, lorsq'ils auront acquis la force de chose jugée, la même force que les arrêts prononcés par les tribunaux du Pays. Néammoins les dits arrêts ne pourront être exécutés, et ne produiront leurs effets, quant aux hypothèques, qu'après que le tribunal compétent du pays où ils doivent recevoir leur exécution les aura déclarés exécutoires à la suite d'un jugement prononcé dans la forme sommaire et dans lequel il sera constaté : 1) que l'arrêt a été prononcé par une autorité judiciaire compétente; 2) que la citation des par ties a été faite régulièrement ; 3) que les parties on été légalment représentées declarées défaillantes ; 4) que l'arrèt ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public et au droit public de l'État. ».

[48] Sul piano tecnico giuridico il nodo è costituito dall'automatismo che supera il giudizio di delibazione, secondo la tesi di Peretti Griva condivisa dalla parte in causa ma non dal tribunale di Oristano: «se una sentenza rumena di annullamento di matrimonio celebrato in Italia tra cittadini italiani sia stata trascritta nei registri dello stato civile senza che si sia proceduto al giudizio di delibazione, il tribunale, investito dell'opposizione al nuovo matrimonio che uno dei coniugi voglia contrarre, è competente a risolvere *incidenter tantum* la questione relativa alla nullità della trascrizione, ancorché essa appartenga per competenza territoriale inderogabile alla cognizione di altro tribunale. A norma dell'art. 11 della Convenzione italo-rumena del 1880, la sentenza rumena di annullamento di matrimonio celebrato in Italia tra cittadini italiani, per essere fatta valere ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile, dev'essere assoggettata a giudizio di delibazione» (Trib. Oristano, 11 dicembre 1948, Cossu c. P. M., in « Il Foro italiano», I, 1949, c. 747).

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

Una severa censura avvenne ad opera della Cassazione nella sentenza del 1949 con riferimento alla vicenda di Valentino Mazzola[49]. Il capitano del «Grande Torino» aveva contratto matrimonio concordatario nel 1942 e ottenuto l'annullamento dal tribunale romeno del distretto di Ilfov con sentenza del 9 ottobre 1947, riguadagnando lo stato libero almeno secondo la Corte di Appello di Torino[50]. Poteva il giudice romeno decidere dell'annullamento di un matrimonio concordatario?

Secondo l'impostazione della corte torinese, il concordato non costituisce un ostacolo:

> la giurisdizione esclusiva, riconosciuta dall'art. 34 (del Concordato) ai tribunali ecclesiastici, è intesa a rendere intangibile, da parte dell'autorità civile, il matrimonio religioso dal punto di vista sacramentale, ma lascia integra la sovranità dello Stato e l'applicabilità, delle norme del suo ordinamento, per quanto ha tratto all'istituto, squisitamente civile, della trascrizione, al quale lo stesso Concordato si richiama come ad istituto che può validamente contrapporsi al matrimonio religioso[51].

La tesi è bocciata dalla Suprema Corte, con inevitabile blocco del varco romeno rispetto alla possibilità di riottenere lo stato libero con una sentenza estera di annullamento del matrimonio concordatario e senza passare dal giudizio di delibazione:

> la corte d'appello, nella cui circoscrizione è stato trascritto nei registri dello stato civile l'atto del matrimonio celebrato con il rito cattolico, è inderogabilmente competente non solo a dichiarare la efficacia della sentenza straniera di annullamento del matrimonio, ma anche ad accertare se la delibazione sia necessaria per procedere alla trascrizione della sentenza di annullamento. Per procedere alla trascrizione della sentenza romena di annullamento di matrimonio concordatario è necessaria la pronuncia di delibazione. Il giudice romeno difetta di giurisdizione ad annullare il matrimonio celebrato in Italia con il rito cattolico tra cittadini italiani. Di conseguenza, non può essere dichiarata efficace in Italia la sentenza romena di annullamento di matrimonio celebrato in Italia con il rito cattolico tra cittadini italiani[52].

Il nodo tecnico è costituito dal valore giuridico della convenzione rispetto al diritto matrimoniale interno e quindi dall'idoneità della convenzione a derogare alle norme relative al matrimonio celebrato in Italia, tra italiani e con rito

[49] Sezioni unite civili, sentenza 25 giugno 1949, n. 1592, Proc. gen. Corte suprema di Cassazione c. Ranaldi e Mazzola, in «Il Foro Italiano», 72, I, 1949, coll. 801/802-807/808.

[50] App. Torino 15-4-48, in «Foro italiano», I, c. 526.

[51] Ivi.

[52] Sezioni unite civili, sentenza 25 giugno 1949 cit., c.801.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

cattolico. La Suprema Corte nega il valore legislativo di una convenzione adottata con decreto reale:

> le disposizioni delle convenzioni internazionali, non ratificate con atto legislativo, non cancellavano il principio generale che le leggi potevano essere abrogate soltanto da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore; da un trattato poteva sorgere la necessità di modificare il diritto interno, ma l'ordine di esecuzione dato mediante un regio decreto, anziché da una legge, sarebbe stato contrario all'ordinamento costituzionale dello Stato italiano. Il fatto stesso che fu adottata la forma del decreto reale, rafforza il convincimento che il Governo italiano fosse ben lungi, nel 1881, dal ritenere che la Convenzione italo-romena derogasse alle leggi dello Stato, ed in particolare alle norme relative all'esecuzione delle sentenze straniere, intesa nel più lato senso[53].

La Cassazione esamina la questione nell'ottica del quadro giuridico determinato dal Concordato, con l'attribuzione alla Chiesa di una competenza esclusiva in materia matrimoniale[54]. In questo contesto, il giudice romeno non può aver ricevuto dalla convenzione una competenza che era negata allo stesso giudice italiano. Nel concordato si ritrova infatti l'impegno

> implicito […] di non riconoscere sentenze straniere d'annullamento di matrimoni celebrati in Italia nella forma concordataria; diversamente il riconoscimento della giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici sarebbe rimasto frustrato, e si attribuirebbe allo Stato una riserva mentale a profitto di coloro che intendono eludere l'ordinamento positivo italiano[55].

La sentenza venne emessa a quasi di due mesi di distanza dalla tragedia di Superga del 4 maggio 1949 in cui aveva trovato la morte Valentino Mazzola.

La notorietà della parte in causa consente di ricostruire particolari fattuali altrimenti non conoscibili. Dopo la sentenza *romena,* Valentino Mazzola e Giuseppina Cutrone tentarono di sposarsi, recandosi in Municipio per la celebrazione il 20 febbraio 1948, «ma il capo dello Stato civile, avv. Porrinello,

[53] Ivi.

[54] Ma per il Pretore di Cavour, Augusto Serra, «è […]erroneo ed irriverente pensare che la Chiesa abbia voluto infirmare, per l'istituto civile compreso nel matrimonio concordatario, quella parità sostanziale quanto al valore ed alla efficacia che lo Stato riconosce al sovrano potere giurisdizionale ecclesiastico in tema del sacramento del matrimonio, così da escluderne ogni sindacato da parte del giudice laico: la stessa nota obiezione che si suole rivolgere a tal giudice, come inidoneo ad una precisa applicazione delle norme del diritto canonico può essere rivolta con pari efficacia al giudicante ecclesiastico, il quale non può essere ritenuto il più atto a conoscere della legge civile» (A. Serra, *Sulla delibazione delle sentenze rumene di annullamento di matrimonio* , in «Il Foro Italiano», 1950, IV, c. 109).

[55] Sezioni unite civili, sentenza 25 giugno 1949, cit.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

informava la coppia in ansia che la locale Procura della repubblica aveva fatto opposizione perché non riconosciuto valido l'annullamento del precedente matrimonio»[56].

Poche settimane prima della tragedia di Superga, Valentino Mazzola si unì in matrimonio con Giuseppina Cutrone il 20 aprile 1949 a Vienna. Il matrimonio venne registrato ottantanove giorni dopo la morte allo Stato civile di Torino[57]. Dopo Superga, la Suprema Corte respinse persino una richiesta di rinvio dei legali di Mazzola, ritenendo fondamentale l'affermazione di un principio di diritto.

Nei mesi successivi vi sarà un aspro conflitto tra Emilia Ranaldi, la moglie legittima, l'unica moglie per la Cassazione, e Giuseppina Cutrone, la moglie dal 20 aprile 1949 al 4 maggio 1949 e vedova sino alla sentenza della Suprema Corte: con lo strascico di una denuncia per bigamia presentata dalla Ranaldi nei confronti della Cutrone e la pretesa di questa di avere l'affidamento dei figli.

La tragedia della parte in causa non può non aver influito sulla decisione, almeno per quanto concerne la durezza argomentativa, sia pure sotto profili molto diversi: la morte di Valentino Mazzola azzera completamente l'aspetto fattuale ed esistenziale riportando tutto in una dimensione giuridica pura, ma d'altra parte la sentenza fa chiarezza definitiva rispetto alla prole, togliendo ogni argomento alla «seconda» moglie.

5. *La variante del Titano*

Oltre all'Ungheria e alla Romania, vi era un'altra possibilità *low cost* per conseguire gli effetti sostanziali di un divorzio impossibile. Rimaneva infatti la carta San Marino[58], una sorta di «cittadella del divorzio»[59], che consentiva di ottenere l'annullamento del matrimonio e di far valere la sentenza aggirando l'insidia del giudizio di delibazione.

Alla base vi era la *Convenzione di amicizia e buon vicinato,* resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939 n. 1320, che permetteva, nell'ipotesi di matrimonio civile,

[56] «Corriere d'Informazione», 21-22 febbraio 1948.

[57] M. Impiglia, *Valentino Mazzola*, www.treccani.it/enciclopedia/valentino-mazzola_(Dizionario-Biografico)/ (2016)

[58] Interessanti profili emergono in A. Tonelli, *Gli irregolari. Amori comunisti al tempo della guerra fredda*, Roma-Bari 2014.

[59] Ivi, p. 107. Una cittadella che sino al 1954 accoglie altri comunisti come Ruggero Grieco, Valentino Gerretana e Pietro Amendola, personalità dello spettacolo come Anna Magnani, Eduardo De Filippo ed Erminio Macario, intellettuali come Elio Vittorini e Giulio Einaudi. Ivi, p. 107-108.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

ai coniugi italiani dopo un anno di residenza[60] nella piccola repubblica di ottenere l'annullamento e un provvedimento di esecutorietà. La richiesta congiunta facilitava il buon esito e la velocità dell'operazione. La convenzione prevedeva infatti l'esecutorietà derivante dal riconoscimento di cosa giudicata anche nell'altro paese[61]. La legge n. 20 del 27 maggio 1943 della Serenissima Repubblica di San Marino aveva peraltro precluso ogni margine per la domanda di annullamento relativa ai matrimoni davanti a un ministro di culto cattolico celebrati «ovunque»[62]. Dopo il primo accordo aggiuntivo del 1946, si arrivava a un'ulteriore modifica dell'ultima comma dell'art. 5 della convenzione, stabilendo con altro accordo aggiuntivo del 1953 che

[60] Il requisito della residenza o del domicilio era stato inserito nell'Accordo che modifica gli art. 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, sottoscritto da De Gasperi e Giacomini, ratificato con legge dell'8 giugno 1946, su incessante pressione italiana per arginare quello che veniva definito il divorzio facile.

[61] Ai sensi dell'art. 5, **«**le decisioni, in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni: 1./a che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nel paese nel quale è stata emanata; 2./a che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da un'autorità giurisdizionale dello stato nel quale la decisione viene invocata; 3./a che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello stato ove essa viene invocata, un giudizio per la stessa controversia; 4./a che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello stato nel quale viene invocata». L'articolo successivo stabilisce: «le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro stato, quando siano stati dichiarati esecutori. L'esecutorietà può essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutorio secondo la legge dello stato dal quale dipende l'autorità che lo ha emanato. L'esecutorietà è dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contradditorio, nel regno, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella repubblica, dal commissario della legge. Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorietà è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello. Contro la decisione della corte di appello o del giudice di appello non è ammesso alcun ulteriore gravame».

[62] «Dal giorno della entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione, avanti l'autorità giudiziaria, di cause concernenti la nullità del matrimonio allorché si tratta di matrimonio celebrato da un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, ovunque e da chiunque esso matrimonio sia stato contratto».

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

> quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato nel quale essa è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 concorre soltanto se la parte convenuta aveva, al momento della instaurazione del giudizio, la residenza effettiva, da certificarsi dai rispettivi Consoli, di almeno un anno nello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata[63].

Per quanto concerne il matrimonio civile, continuava a valere l'effetto del giudicato formatosi a San Marino. Questo almeno nell'interpretazione di Peretti Griva che riprendeva del resto l'opinione corrente nel Titano. L'avvocato sammarinese Settimio Belluzzi rassicurava il collega romano Aurelio Becca, che aveva chiesto dei margini di fattibilità per l'annullamento del matrimonio di Palmiro Togliatti, argomentando che in materia di matrimonio civile, le sentenze potevano essere esecutive in Italia velocemente, essendo sufficiente un semplice «*exequatur*» del presidente della Corte di appello[64]. E questo presidente assumeva le sembianze di Peretti Griva.

La Corte di appello di Torino, presieduta da Peretti Griva, con ordinanza del 4 aprile 1952 afferma il principio secondo cui,

> Il P. m. non è legittimato ad intervenire nelle procedure di esecutorietà delle sentenze sammarinesi. Conseguentemente, egli non può impugnare il decreto del presidente della corte d'appello che concede tale esecutorietà. L'art. 72 cod. proc. civ., che attribuisce al P. m. la facoltà di impugnare le sentenze in materia matrimoniale, non trova applicazione ai provvedimenti (nella specie: ordinanza), che non abbiano la forma di sentenza[65].

Non è dello stesso parere il P.M. che propone il ricorso per Cassazione, lamentando tra l'altro la violazione della competenza. Anche per Gaetano Morelli l'automatismo creato dalla Corte di appello torinese intorno all'esecutorietà della sentenza sammarinese non è condivisibile:

> il giudice della opposizione è vincolato dal giudicato derivante dal decreto del presidente o dalla sentenza della corte solo nel senso che non può disconoscere la qualità di titolo esecutivo nella sentenza straniera. Quanto al rapporto sostanziale accertato da tale sentenza, il giudice della opposizione è vincolato da questo accertamento solo se esso, ricorrendo i requisiti indicati nell'art. 5 Conv., costituisce giudicato per l'ordinamento italiano. L'esistenza o meno del giudicato straniero,

[63] Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953, ratificato con legge 9 agosto 1954, n. 712.

[64] A. Tonelli, *Gli irregolari*, cit., p. 72.

[65] App. Torino, Ordinanza 4 aprile 1952, P. M. c. Bellussi e Candiani, in «Il Foro Italiano», 1952, I, coll. 763/764-767/768.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

> non essendo coperta da un giudicato italiano, sarà liberamente accertata, in via incidentale, dal giudice della opposizione[66].

La Cassazione accoglie il ricorso del P.M. affermando che

> la competenza a decidere sull'esecutorietà della sentenza di annullamento di matrimonio pronunciata nella Repubblica di San Marino spetta inderogabilmente al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione il matrimonio è stato celebrato. Il procedimento di delibazione della sentenza pronunciata nel territorio della Repubblica di San Marino che annulla un matrimonio celebrato in Italia, deve svolgersi con la partecipazione del Pubblico ministero, che è legittimato ad impugnare il provvedimento presidenziale di delibazione[67].

Quasi spazientita dalla pretesa di Peretti Griva di resistere anche al *Decreto anti-Peretti Griva*, la Suprema corte così conclude:

> che poi la legge n. 534, nel parlare di impugnazioni contro sentenze, si riferisce anche ai decreti e alle ordinanze che abbiano il contenuto sostanziale della sentenza, non può essere negato da interpretazione che voglia essere serena ed obiettiva[68].

L'interpretazione della Corte di appello torinese, che attraeva le cause di annullamento di matrimonio oggetto di sentenza sammarinese, smaterializzando la sostanza matrimoniale nell'ottica dell'esecutorietà della sentenza, è dunque rigettata. Vi era un'innegabile questione tecnica, ma era altrettanto evidente il tentativo dei giudici torinesi di piegare la Convenzione alle ragioni sostanziali della dissolubilità del vincolo[69]. Tentativo contrastato dall'apparato giudiziario nel suo complesso, introducendo ostacoli volti a spezzare l'automatismo del giudicato.

La carta sammarinese venne utilizzata con successo dal principe Augusto Torlonia e dall'attrice Maria Michi nel 1956, valutata e alla fine scartata da Palmiro Togliatti[70]. San Marino diventò «la Sacra rota dei comunisti»[71] anche per la sentenza del 26 ottobre 1953 sulla nullità del matrimonio del 3 settembre 1925 tra il futuro segretario comunista Luigi Longo e Teresa Noce, la quale

[66] G. Morelli, *Efficacia ed esecutorietà delle sentenze della Repubblica di San Marino*, ivi.

[67] Cass. 12 maggio 1952, n. 1358 in «Il Foro Italiano», 1952, I, coll. 1189/1190-1195/1196.

[68] Ivi, p. 1195.

[69] Del resto, Peretti Griva era un giudice che si poneva questo retorico interrogativo: «non rappresenta forse il diritto codificato […] l'espressione del senso morale, tradotta in termini giuridici, della collettività». La citazione è riportata da G. Cottino, *Domenico Riccardo Peretti Griva*, cit., p. 1537.

[70] A. Tonelli, *Gli irregolari*, cit., p. 73-84.

[71] Ivi, p. 60.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

apprenderà la notizia della nullità dalle pagine del «Corriere della Sera». Un divorzio «a insaputa» che indurrà l'incredula Teresa Noce a chiedere la rettifica al giornale[72].

6. *La vicenda Rossellini-Bergman*

Nell'ambito del filone torinese, si inserisce l'incredibile vicenda matrimoniale di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman che tocca Italia, Svezia, Messico, Austria per poi ritornare in Italia.

Il 12 aprile 1935 Roberto Rossellini sposò a Civitavecchia con il rito concordatario, da pochi anni introdotto, Marcella De Marchis. Il 10 luglio 1937 a Stoden Medelpad in Svezia, si unirono in matrimonio Ingrid Bergaman e Peter Lindstrom. Da cittadini svedesi (Lindstrom diventerà cittadino statunitense nel 1952) chiesero e ottennero il divorzio alla corte messicana del distretto di Bravos nello Stato di Chihuahua. La sentenza messicana non venne sottoposta al giudizio di delibazione in Svezia anche per mancanza dei presupposti per il riconoscimento sulla base della legge svedese dell'8 luglio 1904.

Intanto Roberto Rossellini e Marcella De Marchis ottennero dalla Corte di Vienna l'annullamento del matrimonio. Poi come residenti a Torino chiesero alla Corte di Appello presieduta da Peretti Griva il riconoscimento in Italia, concesso con sentenza del 14 aprile 1950.

Il 24 maggio 1950 Rossellini e Bergman si unirono in matrimonio in Messico a Ciudad Juarez per procura. L'atto matrimoniale venne trascritto nello stato civile del comune di Roma. L'intera vicenda partita da Civitavecchia ritorna a Roma, dopo aver compiuto il giro del mondo: nel novembre del 1957 il tribunale omologò la separazione personale. Subito dopo Rossellini e Bergman presentarono ricorso allo stesso tribunale per chiedere l'invalidità del matrimonio messicano, facendo leva sulla mancanza dello stato libero di Ingrid Bergman derivante dalla mancata delibazione svedese della sentenza emessa dal tribunale messicano in merito al divorzio tra Lindstrom e Bergman.

La Corte di Appello di Roma con sentenza del 1959 dichiara inammissibile la domanda ritenendo non applicabili le norme dell'ordinamento svedese in tema di delibazione[73].

[72] Ivi., p. 85.

[73] App. Roma 2 luglio 1959, P.M. presso il Tribunale di Roma c. Rossellini e Bergman, in «Il Foro Italiano», 1959, coll. 1363/1364-1371/1372: «è inammissibile la domanda di nullità del matrimonio per *impedimentum ligaminis*, ove della sentenza straniera di divorzio, relativa al precedente matrimonio, non sia ammissibile la delibazione con efficacia di giudicato e non sia sufficiente la delibazione incidentale».

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

Giuseppe Sperduti, annotando la sentenza osserva:

> la Corte d'appello ha ragionato come se la sopradetta norma praticamente non esistesse nell'ordinamento svedese, e tale ordinamento fosse da prendere in considerazione solo sotto i profili di ordinamento che ammette il divorzio e di ordinamento che fa dipendere l'efficacia nel proprio ambito di una pronuncia straniera di divorzio dall'intervento delle proprie autorità attraverso un giudizio di delibazione, e dall'esito favorevole di questo giudizio[…] La domanda di delibazione in via principale, che fosse stata avanzata nel giudizio di primo grado o dal P. m. o da una delle parti private, avrebbe dovuto portare all'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per il quale "il giudice dispone che il processo sia sospeso" in ogni caso, in cui "egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa"[74].

Sperduti ritiene che «in ordine alla delibazione della sentenza messicana di divorzio non solo sussistesse potere giurisdizionale italiano, ma che tale giudizio potesse essere promosso dallo stesso P.m.»[75]. La sentenza è dunque censurata per l'eccesso di prudenza che azzera il margine di intervento giurisdizionale intorno al rilievo della mancanza del giudizio di delibazione (svedese) alla base della sentenza (messicana) di scioglimento del primo matrimonio della Bergman. Un profilo che incide tuttavia sulla domanda avanzata davanti al giudice italiano, criticato per aver scelto la via comoda dell'inammissibilità rispetto ai nodi messicani e svedesi di una questione irripetibile.

La vicenda processuale particolarissima, quasi un caso di scuola, evidenzia l'impossibilità di tenere indenne l'ordinamento interno da contaminazioni esterne.

7. *Verso il divorzio: la libertà del coniuge estero*

Proprio il clamore suscitato dalle acrobazie legali tra Rossellini e la Bergman costuì forse la ragione scatenante alla base dell'intervento legislativo che portò alla modifica dell'art. 72 c.p.c., introducendo il controllo del pubblico ministero, vero e proprio argine agli automatismi introdotti dalla giurisprudenza di Peretti Griva.

La galleria di personalità celebri che tentarono la fuga dall'indissolubilità non si esaurisce con Valentino Mazzola e Roberto Rossellini. «Tornerà nubile la cantante Pizzi?» titolava il «Corriere d'Informazione» del 17-18 settembre 1953, alludendo alla vicenda di Nilla Pizzi che aveva ottenuto l'annullamento della

[74] G. Sperduti, *Riflessi nell'ordinamento italiano di conflitti fra leggi e sentenze di più Stati in materia matrimoniale*, ivi, pp. 1365, 1371.

[75] Ivi.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

trascrizione civile del matrimonio dal Pretore svizzero di Mendrisio. L'esito negativo in Cassazione vanificherà un'altra delle sentenze firmate da Peretti Griva.

Ma i decenni che precedono l'introduzione del divorzio non sono soltanto caratterizzati da divorzi di celebrità che attraggono la curiosità popolare e fanno riflettere l'opinione pubblica. Vi è una letteratura fatta di diritto vivente emergente dalle numerose testimonianze intorno all'ingiustizia del contrasto tra la legislazione italiana e quella estera, del paese di origine del coniuge oppure oggetto di emigrazione da parte dell'altro coniuge. Insomma l'appello-denuncia di chi è costretto a constatare passivamente la ricostituzione all'estero di una nuova famiglia da parte dell'ex marito o dell'ex moglie: i prigionieri di un vincolo che esiste soltanto per la legge italiana, a dispetto di ogni dettaglio biografico.

Negli anni Cinquanta non era possibile ipotizzare l'introduzione immediata del divorzio, ma neanche fare a meno di un percorso legislativo. Nel 1954 il deputato socialista Renato Sansone presentò un disegno di legge[76] che venne subito definito il «piccolo divorzio» nella presentazione del settimanale «L'Europeo»[77]. La grandezza del divorzio dipendeva dalla sua facilità. Il divorzio pensato da Sansone poteva essere definito *piccolo* perché imperniato sul principio di una separazione di almeno quindici anni: non dunque un matrimonio in crisi ma un matrimonio morto che attendeva una degna sepoltura.

Tra le cinque ipotesi di scioglimento vi era anche quella relativa al divorzio già conseguito dal coniuge all'estero[78]. Proprio questa era l'ipotesi che più convinceva Arturo Carlo Jemolo perché si avvertiva davvero «la sete di regolarità e di ordine». Se infatti rispetto alle ipotesi del coniuge in carcere o in manicomio si poteva ancora obiettare il patto matrimoniale che si estendeva anche alla cattiva sorte, nulla si poteva opporre rispetto alla domanda di giustizia del coniuge

[76] Atti Parlamentari, Camera dei deputati, leg. II, doc. n. 1189, Proposta di legge d'iniziativa del deputato Sansone, annunziata il 26 ottobre 1954, *Casi di scioglimento del matrimonio*.

[77] L. Sansone, *Ecco il mio progetto del «piccolo divorzio»*, «L'Europeo», 24 ottobre 1954, p. 15.

[78] L'art. 1 della proposta di legge prevede: «Il matrimonio, oltre che nella ipotesi prevista dall'art. 149 del Codice civile può essere sciolto su richiesta del coniuge interessato, nei seguenti casi: 1°) se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definiva a quindici anni e più di reclusione; 2°) se l'altro coniuge ha tentato l'uxoricidio in danno del coniuge richiedente; 3°) se l'altro coniuge ha abbandonato il tetto coniugale per un periodo ininterrotto non inferiore a quindici anni o se vi sia stata fra i coniugi separazione di fatto, consensuale o di diritto durata per non meno di quindici anni ininterrottamente; 4°) se l'altro coniuge è affetto da malattia mentale riconosciuta inguaribile e che sia degente in ospedale psichiatrico o luogo di cura da non meno di cinque anni; 5°) se l'altro coniuge quale cittadino straniero ha conseguito all'estero lo scioglimento del matrimonio contratto in Italia».

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

italiano passivo contemplatore della ricostruzione familiare operata dal coniuge all'estero[79].

Ancorché non discusso in Parlamento, il progetto del 1954 entrò e rimase a lungo[80] comunque nel discorso pubblico, almeno sino alla proposta di legge presentata da Loris Fortuna[81]. Sansone pubblicò l'anno successivo un libretto che racchiudeva una selezione della corrispondenza ricevuta dopo la presentazione del progetto[82]. In questa campionatura di umane disgrazie coniugali compaiono spesso le parole *estero* e *straniero*: dentro narrazioni di ingiustizia e mal contenuto lamento[83]. L'estero beffardo e inafferrabile in cui l'altro/a si era rifatto o rifatta una vita o anche più di una, *chance* non concessa al coniuge rimasto nei confini nazionali:

> sono separato da mia moglie da circa trenta anni in un primo tempo per profonda, più che profonda incompatibilità, poi per notissimo adulterio da parte di essa: mia moglie profittando della mia assenza in casa, essendo io allora un cantante e trovandomi all'estero, abbandonò il tetto coniugale per andare a vivere con l'amante e commettendo l'altro reato di vendere la mia proprietà che era a suo nome, ed anche tutto il mobilio ed una completa biblioteca musicale che arredava la mia casa. […]. Ma non è finita qui con questa sciagurata donna, poiché morto il suo amante ed ereditando da questi una certa fortuna, mia moglie, forse stanca e pentita o forse ipocritamente s'è fatta suora. […] È giusto ed umano pel caso mio specifico che essendo stato all'estero per circa 30 anni e potendo quindi ottenere il divorzio naturalizzandomi cittadino di uno dei paesi dove sono stato tanti anni, non ho voluto per amore della mia patria Italia rinunciare alla mia vera nazionalità ed ora, per questo mio lodevolissimo sentimento patriottico, io debbo, qui proprio in Italia, nel mio amato paese nativo, subire l'ingiustizia di essere privato dell'umano beneficio di costituirmi una famiglia?[84].

[79] A.C. Jemolo, *Il divorzio, il Concordato, la Costituzione*, in R.L. Sansone, L. Piccardi, A.C. Jemolo, A. Galante Garrone, E. Bruno*, «I fuorilegge del matrimonio» di Valentino Orsini, Paolo e Vittorio Taviani*, Milano 1963, pp. 46-47.

[80] Con qualche modifica il progetto viene ripresentato al Senato nella seduta del 12 giugno 1958 dallo stesso Renato Sansone e da Giuliana Nenni. In questo progetto, come ricorda A. Maniaci, *L'evoluzione storica*, cit., p. 72, si rievoca la legislazione per l'Africa orientale italiana che ammetteva lo scioglimento del matrimonio per le popolazioni locali in modo conforme alle loro tradizioni giuridiche.

[81] Atti Parlamentari, Camera dei deputati, leg. IV, doc. n. 2630, Proposta di legge Fortuna, presentata il 1° ottobre 1965, *Casi di scioglimento del matrimonio.*

[82] R. Sansone*, I fuorilegge del matrimonio. Testimonianze*, Roma 1955.

[83] «Da trent'anni mia moglie a S. Francisco California gode il Divorzio e tutti i benefizii di legge Americani, al contrario io sottoscritto A.E. fu S., nato in C.M. provincia di A., sono rimasto fuori legge, a godere la legge di schiavitù italiana» (ivi, p. 27).

[84] Ivi, pp. 21-22.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

La nazionalità questo è il vero punto. La contraddizione che affiora è tra la condizione del coniuge rimasto in Italia e quella del coniuge che ha ottenuto il divorzio all'estero. Rispetto alla morale cattolica, vi è sempre il dato di chi constata di essere per la legge italiana il marito della moglie di un cittadino svizzero:

> la ex-moglie da un anno a questa parte, avendo dimorato ininterrottamente all'estero, ha ottenuto il divorzio e nel marzo dello scorso anno è pervenuto al Municipio di F. da parte dello Stato Civile di S. G. un regolare certificato di matrimonio, nel quale è precisato che non porta più il mio cognome. Mi sono informato al Tribunale per ottenere la trascrizione di quell'atto e che mi si dichiari risorto dalla morte civile, ma invano! È mai possibile che io debba essere il marito della moglie di un altro? E che lei sia la moglie di due mariti?[85].

E c'è chi scrive a Sansone per migliorare il progetto su questo punto ma anche per evidenziare il caso opposto di uno straniero con due mogli potenziali in Italia:

> il marito, straniero, non solo ha divorziato nel suo paese, dove si era sposato con una italiana, ma si è colà risposato. Teoricamente, può ora avvenire che egli divorzi di nuovo dalla sua seconda moglie e venga in Italia ove è libero di sposare un'altra italiana! Sicché esisterebbero, contemporaneamente, in Italia, due mogli per forza delle nostre leggi, – dello stesso marito e che potrebbero essere entrambe italiane! È roba da pazzi![86].

Dal numero monografico del settimanale «ABC» del 1967[87], emergono molti di questi casi nelle «cento lettere dei galeotti del matrimonio». E in particolare la realtà delle mogli italiane di emigranti che, oltre a non ritornare in Italia, avevano interrotto le comunicazioni con la famiglia e nel frattempo avevano ottenuto il divorzio lasciando la consorte in uno stato di Penelope forzata. Un esempio, «dalla parte di lei», tratto da una lettera firmata da Torino:

> mio marito emigrò in Argentina nel settembre 1956 con il contratto di un grosso complesso torinese. Dopo cinque anni di permanenza in terra straniera, ottenne la cittadinanza e si risposò in Argentina, facendo divorzio in data 2 gennaio 1960, nel Messico a mia insaputa. Scrissi a mio marito senza mai avere un cenno di risposta. Mi rivolsi allora al grande complesso industriale e dalla direzione ebbi aiuti

[85] Ivi, 42.

[86] Ivi, pp. 51-52.

[87] Abc documento, *Testimonianze angosciose dei galeotti del matrimonio. Divorzio per non morire*, n. 5, 1967.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

> finanziari e persino l'assegnazione di un alloggio. Non ho tuttavia la separazione legale, solo una carta rilasciatami da mio marito[88].

Non c'è soltanto l'aspirazione a rifarsi una vita del coniuge imprigionato nel diritto matrimoniale, ma anche aspetti che richiamano la sicurezza sociale in rapporto alla cittadinanza. Si può essere stranieri anche essendo italiani di nascita e rimanendo sempre dentro i confini nazionali. Come nel caso di un'italiana coniugata nel 1932 con un cecoslovacco israelita e che aveva in virtù del matrimonio assunto la cittadinanza del coniuge, rimanendo in Italia nella condizione di straniera dopo la separazione legale consensuale risalente al 1938 e la perdita di ogni traccia del marito. Senza diritti sociali come la pensione e la cassa mutua, la signora lamentava di essere finita in un ricovero, prigioniera di una cittadinanza risalente a quel lontano matrimonio, mentre nel frattempo il marito aveva ottenuto a Zagabria il divorzio e si era risposato con una donna inglese. «E io che rappresento?», è l'amaro epilogo della lettera firmata da Firenze[89].

Anche «dalla parte di lui» non mancano casi illuminanti di surreale immortalità burocratica e di duplicazione della persona, come il caso del triestino separato consensualmente nel 1934 da una donna istriana, sposata quattro anni prima, rimasto bloccato dal rigetto della domanda di annullamento del matrimonio presentata nel 1947. In poco tempo la moglie cambiò nazionalità, stato civile e persino nome. Arrivata in Inghilterra nel 1949, tre anni dopo ottenne la cittadinanza, e l'anno successivo il divorzio «per irreperibilità del marito». Sempre nel 1953 si risposò assumendo il nome del secondo marito:

> io all'anagrafe risulto sposato con Giorgi G. nata a Nomiano d'Istria. Al suo posto c'è la signora T. Leary, suddita inglese regolarmente residente in Inghilterra. Se la Giorgi muore, non è la Giorgi che muore ma la signora Leary, suddita inglese e pertanto nei registri di stato civile in Italia sarà viva per sempre[90].

Stesso copione nel caso della «consorte americana» che, dopo il fallimento del matrimonio in Italia, si risposa negli Stati Uniti, come da comunicazione del consolato italiano con tanto di invito a non considerarla più come moglie[91]. Analoga trama con linguaggio più colorito nella lettera *Se lei muore lascia due vedovi*, con riferimento alla straniera che aveva ottenuto il divorzio da un tribunale

[88] Ivi, p. 36.

[89] Ivi, p. 42.

[90] Ivi, p. 57.

[91] Ivi, p. 67.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

jugoslavo, asserendo l'irreperibilità del marito, per poi risposarsi in Svizzera: «io sono marito della moglie di un altro. Se crepa lascia due vedovi»[92].

Il divorzio senza frontiere è un argomento che, negli anni in cui si esauriscono gli effetti della seconda guerra mondiale, in termini di disgregazione familiare, ed è pienamente in corso un'ondata migratoria imponente, assume un rilievo logico importante, con la rottura della trama razionale e nazionale dell'indissolubilità.

8. *Questione di nazionalità: divorzio e filiazione*

Il coniuge risposato all'estero all'insaputa di quello imbrigliato dalla cittadinanza italiana non costituisce l'ipotesi più frequente, ma neanche tanto marginale, considerando il doppio effetto di due distinte globalizzazioni: la dispersione di uomini e donne causata dalla Seconda guerra mondiale e l'emigrazione verso l'estero nel dopoguerra. Eppure, costituisce un argomento logico formidabile per intaccare il dogma dell'indissolubilità: a rendere il matrimonio davvero indissolubile è proprio il mancato cambio della nazionalità da parte di uno dei due coniugi. Basta un mutamento di nazionalità per creare mostruosità giuridiche o realtà legali imbarazzanti.

Dopo il conseguimento della cittadinanza francese[93], Carlo Ponti «come verrà a trovarsi […] di fronte alla legge italiana dopo che abbia sposato Sophia Loren?»[94], era la «questione giuridica elegante» posta al presidente del Tribunale di Torino Emilio Germano[95]. Una questione peraltro che costituiva l'ennesimo capitolo di un'interminabile vicenda che aveva già visto un matrimonio in Messico nel 1957[96] sfociato in un'accusa di bigamia[97] e un precedente tentativo di risolvere il problema coniugale con la cittadinanza svizzera.

L'indissolubilità del matrimonio mal tollerava ogni genere di globalizzazione e male si conciliava con quella prospettiva sovranazionale che iniziava a

[92] Ivi, p. 67.

[93] *Carlo Ponti è da ieri cittadino francese chiederà il divorzio per sposare la Loren*, in «La Stampa» del 26 gennaio 1965, p. 21.

[94] Un quesito che riguardava anche Vittorio De Sica: *De Sica diventa francese per sposare la Mercader*, in «La Stampa» del 16 dicembre 1966, p. 21.

[95] *Una questione giuridica «elegante»*, in «La Stampa» del 26 gennaio 1965, p. 21.

[96] Il paese in cui Vittorio De Sica aveva ottenuto il divorzio nel 1954. Cfr. *De Sica ottiene dal Messico il divorzio da Titta Rissone*, in «La Stampa» del 29 giugno 1954, p. 7.

[97] *La Loren e il marito Carlo Ponti saranno processati per Bigamia*, in «La Stampa» del 28 luglio 1960, p. 4.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

emergere con la creazione del Mercato comune europeo e con le tabelline continentali che vedevano l'Italia accomunata alla Spagna di Francisco Franco[98].

L'indissolubilità del matrimonio era inserita dentro un sistema che preservava prima di tutto e di tutti la legittimità familiare: il matrimonio indissolubile inibiva ogni possibile correzione (biologica) del dato formale della filiazione creando vicende umane paradossali addolcite nella rigidità legale dagli aggiustamenti pratici[99]. Anche la Radio Vaticana si occupava di filiazione naturale, chiamando a confrontarsi Indro Montanelli, il penalista Franco Coppi e Francesco Santoro Passarelli, grande interprete del pensiero giuridico cattolico: tutti gli intervenuti concordavano sulla «condanna» della legislazione vigente[100] che portava a negare la legalità della filiazione, anche quando pacifica e indiscussa, in virtù della presenza di un marito o di una moglie – e dunque di un pregresso matrimonio – di uno dei due genitori. Ma inevitabilmente il profilo della filiazione naturale si intrecciava con quello dell'adulterio e soprattutto del divorzio sino a confluire nella massa critica della sfasatura complessiva tra diritto e il costume di una società in trasformazione[101].

Alla fine degli anni Sessanta, un vero groviglio legale appariva la vita privata di due *star* come Rita Pavone e Teddy Reno che, spirito dei tempi, avevano

[98] «Siamo quasi soli in Europa e nel mondo a non poter sciogliere il matrimonio; ora in una vita internazionale come quella attuale così intensa, con la rapidità dei trasporti eccetera, i rapporti tra i cittadini dei vari stati sono così frequenti che ci si avvia verso un'Europa unita e domani ci auguriamo in un mondo unito», R.L. Sansone, *«I fuorilegge del matrimonio»; chi sono, quanti sono, che fare per essi?*, in R.L. Sansone, L. Piccardi, A.C. Jemolo, A. Galante Garrone, E. Bruno*, «I fuorilegge del matrimonio»*, cit., p. 29.

[99] Esemplare sotto questo profilo è la vicenda della partigiana comunista Nada Parri rievocata da G. van Straten, *La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri*, Roma-Bari 2025, pp. 164-165, Nel 1946 nasce Elisabetta, registrata come figlia di persona che non accetta di essere nominata, da una relazione tra Nada Parri, coniugata con un cittadino italiano, e Hermann Wilkens, coniugato in Germania con quattro figli. La madre non può riconoscere la figlia per evitare l'attribuzione della paternità al marito. Prima del rientro definitivo in Germania, Wilkens procede al riconoscimento con atto notarile. Lo stesso atto sarà compiuto dalla madre soltanto nel 1981.

[100] Cfr. *Alla Radio Vaticana dibattito sui figli illegittimi*, in «Corriere d'Informazione», 19-20 novembre 1966, p. 2.

[101] «Non si vede o non si vuol vedere la realtà d'oggi, il costume d'oggi, così com'è, dopo due guerre mondiali e sommovimenti profondi nella società: una realtà ch'è fatta anche, e purtroppo, di focolari domestici irreparabilmente distrutti, di figli illegittimi e adulterini, d'infingimenti curialeschi per aggirare gli ostacoli di leggi antiquate, di ricatti, di ingiusti privilegi a favore dei ricchissimi e dei potenti, di miseri e clandestini ripieghi», osserva A. Galante Garrone, *«Avviare una discussione sincera»*, in R.L. Sansone, L. Piccardi, A.C. Jemolo, A. Galante Garrone, E. Bruno*, «I fuorilegge del matrimonio»*, cit., p. 69.

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

annunciato il loro fidanzamento già nel 1967[102], qualche mese prima delle celebri sentenze della Corte Costituzionale sul reato di adulterio. Il precedente matrimonio di Teddy Reno aveva una ripercussione decisiva sulla possibilità di riconoscimento del figlio atteso dalla celebre coppia, soprattutto in virtù del giudizio negativo espresso dal Tribunale di Velletri sulla delibazione della sentenza di annullamento del matrimonio emessa dal Tribunale di Città del Messico[103]. Sul piano personale, la questione è risolta con il matrimonio religioso celebrato a Lugano il 15 marzo 1968.

Nella vita di questa coppia celebre vi è nell'ordine: un divorzio deciso da un tribunale messicano non riconosciuto in Italia, un matrimonio puramente religioso in Svizzera e infine un figlio da far nascere in Inghilterra. A seconda della latitudine e delle combinazioni normative, Teddy Reno nel 1969 può essere considerato celibe, divorziato, risposato, sposato in chiesa o persino bigamo internazionale! La difesa dell'indissolubilità in ragione dell'ordine sociale alla fine presenta il conto di un'incertezza sempre più difficile da spiegare: Velletri *versus* Città del Messico (e Londra).

Per fare in modo che il figlio porti il nome del padre, occorre che la nascita avvenga a Londra[104], in modo tale da assumere la cittadinanza automaticamente[105]. Tra Lugano e Londra si arriva a una sorta di sanatoria familiare complessiva, poco prima dell'introduzione del divorzio.

9. *L'inevitabile tramonto delle scorciatoie*

E alla fine arrivò il divorzio il 1° dicembre 1970, quando alle 5, 40 il presidente della Camera Sandro Pertini annunciò l'approvazione della legge sul divorzio. Il pontefice Paolo VI apprese da Sidney – alla massima distanza geografica possibile – la notizia della legge confortato dall'«eccezionale manifestazione di simpatia» della folla di un altro continente. Le foto pubblicate da «Avvenire»

[102] *Rita e Teddy Reno si fidanzano martedì*, in «La Stampa» del 9 luglio 1967, p. 1.

[103] G. Ghislanzoni, *Non valgono le nozze con Rita*, in «Corriere d'Informazione», 25-26 giugno 1969, p. 1.

[104] *Rita Pavone: sono sempre la moglie di Teddy Reno*, in «La Stampa» del 27 giugno 1969, p. 6.

[105] «Sul passaporto è scritto: Alessandro Ricordi, figlio di Teddy Ricordi e Rita Pavone. Diventerà all'atterraggio Alessandro Pavone figlio di Rita e di padre ignoto» (A. Gagliardo, *Storia sociale di Rita Pavone. Biografia del paese che siamo stati e che siamo diventati*. Prefazione di S. Pivato, Roma 2020, p. 171).

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

in prima pagina accanto alla notizia della svolta legislativa[106] simboleggiavano l'ostentato e sofferto distacco dalle faccende italiane che pure suscitavano curiosità globali[107]. Qualche ora dopo scattò la macchina del referendum abrogativo[108], destinata a rimanere attiva sino al 12 maggio 1974. L'ulteriore incertezza costrinse i tribunali a partire con un enorme carico da smaltire[109]. Aspiranti divorziati più o meno celebri si affrettarono a cambiare le carte dello stato civile, dopo attese più o meno lunghe, nel timore sulla tenuta della legge.

La stagione del *gossip* sentimental-giudiziario internazionale è destinata a tramontare con il definitivo assestamento. Dopo la legge e l'esito referendario, giudizi di annullamento e di delibazione di sentenze estere scompaiono dall'orizzonte narrativo dei rotocalchi popolari. Più in generale, l'intero fenomeno è destinato a ricomporsi in questo contesto di livellamento. Non mancheranno profili giuridici di alta complessità tecnico-giuridica intorno al matrimonio e alla nazionalità dei divorziati[110], ma a questo punto si tratterà di nazionalità effettive non più indotte e forzate in vista del raggiungimento del divorzio.

L'intera vicenda delle scorciatoie estere lascia comunque una traccia storica indelebile: la memoria dei diritti familiari fissati rigidamente dal diritto interno scalfita in ogni momento da un cambio di nazionalità. E questa memoria è ancora oggi utile per qualunque ragionamento intorno ai diritti della persona e al

[106] *Divorzio: la Camera dice sì alla legge* è il titolo di apertura di «Avvenire» del 1° dicembre 1970 collocato sotto le foto relative all'arrivo di Paolo VI in Australia e appena sopra il titolo *Il caloroso «welcome» degli australiani.*

[107] Il 31 dicembre 1970 il «New York Times» dedicava un articolo al primo divorzio italiano*: First Divorce Under Italian Law Is Granted to Separated Couple.*

[108] La campagna referendaria è annunciata nel giornale radio del 1° dicembre 1970 con la lettura del messaggio sottoscritto da venticinque personalità del mondo cattolico. Cfr. *Un popolo al bivio. Referendum sul divorzio frontiera di libertà*, a cura del Comitato Nazionale per il referendum sul divorzio, Roma 1974, pp. 135-136.

[109] Il Tribunale di Modena batte tutti gli altri pubblicando il 27 dicembre 1970 la prima sentenza, con una velocità sconcertante per il democristiano Castelli, che presenta subito un'interrogazione parlamentare sulla giustizia troppo veloce.

[110] A titolo di esempio, si veda, Cass. 17-3-93 n. 3190, in «Foro Italiano», 1995, c. 3552: «contrasta con l'ordine pubblico italiano e pertanto non può essere delibata la sentenza di divorzio pronunciata dalla Corte suprema dell'Ontario secondo il modello del "processo monitorio puro", in base al quale l'attore si limita ad esprimere – in modo puramente assertivo – la propria pretesa allo scioglimento del matrimonio, mentre motivi e giudizio in tanto vengono in rilievo in quanto l'altra parte, cui l'atto introduttivo sia stato notificato, proponga opposizione, altrimenti emettendosi pronuncia di divorzio».

HISTORIA ET IUS - 1 DECEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.21 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 21

contrasto tra il diritto nazionale e il contesto giuridico globale[111]. I temi sono diversi, ma la dinamica giuridica di fondo[112] mantiene intatti i profili del rapporto tra diritti della persona e nazionalità che rimanda agli effetti interni determinati dalla condizione giuridica riconosciuta in altri ordinamenti.

[111] Sembrano rivolte al presente alcune considerazioni di Leopoldo Piccardi sui fuorilegge del matrimonio: «che senso ha il parlare di universalismo, o di civiltà occidentale, o di unità europea, quando si dimostra di ritenere che la maggior parte dei popoli, con i quali pretendiamo di avere comunanza di ideali e di civiltà, viva in modo contrastante con i presupposti morali che noi consideriamo come basi imprescindibili della nostra convivenza sociale?» (L. Piccardi, *Un'esigenza di sincerità e di chiarezza*, in R.L. Sansone, L. Piccardi, A.C. Jemolo, A. Galante Garrone, E. Bruno*, «I fuorilegge del matrimonio»*, cit., p. 36).

[112] «Un bimbo fu "fatto nascere" in Jugoslavia e i genitori - fuorilegge del matrimonio - provarono a iscriverlo nei registri italiani come figlio di tutti e due. L'ufficiale di stato civile si oppose e i giudici, con un'interpretazione finalmente non angusta della legge, affermarono che l'anagrafe non ha il diritto di mettere in dubbio un atto civile di uno stato estero e deve soltanto limitarsi a trascriverlo» (L. Melograni, *I bambini sono scomodi*, in «l'Unità» del 10 agosto 1969, p. 3).